

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) TENELLA SILLANI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) ACHILLE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) FERRARI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) GRIPPO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 08/06/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma che: ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo 48 rate sulle 120 complessive; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli oneri e costi contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata.

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 4.174,12.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: ha offerto al ricorrente, a titolo transattivo, la somma di € 1.214,01, relativamente alle commissioni di accensione; in ogni caso il ricorso è improcedibile in quanto – prima della presentazione del ricorso (12/02/2021) – ha adito il Giudice di Pace per accertare l'assenza di obblighi restitutori a proprio carico.

L'intermediario, pertanto, chiede di dichiarare improcedibile il ricorso, essendo la controversia già stata devoluta all'Autorità Giudiziaria.

Parte ricorrente, in sede di repliche, afferma che la notifica dell'atto di citazione ad opera di parte avversa avveniva senza prima esperire il procedimento di mediazione e, peraltro, chiedendo al Giudice di Pace competente il solo accertamento dell'inesistenza dell'obbligo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

a suo carico di restituire quanto richiesto dal ricorrente con il reclamo e non anche la quantificazione dell'eventuale rimborso.

L'intermediario, in sede di controrepliche, ha richiamato la decisione ABF del Collegio di Napoli, n. 18006/20, che in un caso analogo ha ritenuto di dichiarare l'improcedibilità del ricorso.

DIRITTO

L'intermediario eccepisce preliminarmente l'improcedibilità del ricorso in quanto la medesima controversia è già pendente davanti al Giudice di Pace, a seguito di atto di citazione proposto dallo stesso prima della presentazione del ricorso.

Questo Collegio ha affrontato recentemente tale questione, dichiarando infondata l'eccezione dell'intermediario e quindi l'ammissibilità del ricorso (Cfr. Collegio di Milano, decisione n. 19041 del 29/10/2020).

In particolare si può rilevare come tra la domanda avanzata dal ricorrente (il quale fa valere una pretesa creditoria) e quella proposta dall'intermediario (che chiede l'accertamento negativo del credito) non vi sia tecnicamente litispendenza (risultando le reciproche richieste contrapposte o comunque alternative) quanto un rapporto definibile di continenza, in coerenza con la previsione dell'art. 4, comma 5, delle Disposizioni ABF, dove non si richiede l'identità delle domande (esito impossibile posto che l'intermediario - cui è inibito il ricorso all'ABF - non può avanzare le stesse pretese del cliente), quanto la "inerenza" del ricorso a una "controversia" già sottoposta all'autorità giudiziaria. Ma a prescindere dalla qualificazione (litispendenza/continenza) del rapporto tra le domande proposte dalle parti nei due diversi procedimenti, appare dirimente rilevare che l'inammissibilità del ricorso in esame non può semplicemente basarsi sulla formale anteriorità della notifica della citazione in giudizio rispetto alla data di presentazione del ricorso all'ABF, dato che questo, al pari dell'obbligatorio tentativo di mediazione, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (ex art. 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010) e non è quindi proponibile, anche sotto il profilo logico, una visione separata dei due procedimenti, rappresentando entrambi fasi preliminari del medesimo giudizio e tra loro alternative.

Nel merito della vicenda, il Collegio fa presente che, in tema di rimborso degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front" ed ancora "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Il Collegio, quindi, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti, applicando ai costi *recurring* il criterio pro rata *temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi up front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento con la

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

decisione n. 26525/19, reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 2.675,89, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|--------|
| Importo del prestito | € 30.475,50 | Tasso di interesse annuale | 4,10% |
| Durata del prestito in anni | 10 | Importo rata | 310,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 60,00% |
| Data di inizio del prestito | 01/03/2014 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 38,12% |

| rate pagate | 48 | rate residue | 72 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|--|----|--------------|----|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| A - Commissione mutuante di accensione | | | | 2.936,40 | Recurring | 60,00% | 1.761,84 | | 1.761,84 |
| B - Commissione mutuante di gestione | | | | 961,23 | Criterio contrattuale | *** | 366,37 | 366,37 | 0,00 |
| C - Provvigioni | | | | 2.232,00 | Upfront | 38,12% | 850,77 | | 850,77 |
| E - Istruttoria, registro, notifica e oneri erariali | | | | 166,00 | Upfront | 38,12% | 63,27 | | 63,27 |
| Totale | | | | 6.295,63 | | | | | 2.675,89 |

Il Collegio precisa che dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) e pertanto la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 2.676,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.676,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA